

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 23 febbraio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005166/PLUR-L-76 del 5 maggio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 23 febbraio 2023, concernente l'individuazione, per l'anno 2023, del massimale contributivo e dei contributi minimi di cui all'art. 3, del regolamento per l'attuazione delle attività statutarie.

23A02883

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE*Al Prefetto Matteo Piantedosi
Ministro dell'interno**All'on. Guido Crosetto
Ministro della difesa**All'on. Francesco Lollobrigida
Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**Al prof. dott. Gilberto Pichetto
Fratini Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica**All'on. Matteo Salvini
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**All'on. Gennaro Sangiuliano
Ministro della cultura**All'on. Roberto Calderoli
Ministro per gli affari regionali e autonomie**All'on. Raffaele Fitto
Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR**Ai Presidenti delle regioni e delle
province autonome**Al Presidente dell'Unione delle
province italiane**Al Presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani*

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo, attività delegata al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022. Ciò premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2023.

In vista della stagione estiva 2023, per una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonché ai rischi conseguenti, ritengo do-

veroso condividere con le SS.LL. alcune considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni, e in particolare dall'andamento del fenomeno incendi non solo sul territorio nazionale ma anche europeo.

Le indicazioni, comprensive delle raccomandazioni tecniche in allegato, sono rivolte a tutte le amministrazioni che a vario titolo partecipano alle attività di contrasto agli incendi boschivi ed in particolare alle amministrazioni regionali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pienamente responsabili della materia antincendio boschivo ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, che continueranno a curare l'adeguamento dei propri sistemi di risposta agli incendi boschivi, nei tre ambiti della previsione, prevenzione e lotta attiva, in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali e territoriali. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

È necessario che le diverse amministrazioni statali ed i relativi corpi dello Stato sollecitino le loro diramazioni territoriali affinché supportino, qualora richiesto, ed ognuno per i propri ambiti di competenza, quelle regionali e provinciali nell'approntamento dei sistemi di contrasto agli incendi boschivi.

Il 2022 è stato caratterizzato sia da un elevato numero di incendi al di fuori del periodo estivo sia da numerosi eventi, alcuni anche di grosse dimensioni, che hanno interessato le aree a nord del nostro paese, solitamente poco suscettibili al passaggio del fuoco durante il periodo estivo. Lo stesso tipo di fenomeno è stato registrato anche in paesi del centro e nord Europa nei quali si prende atto che l'evento incendio boschivo va perdendo, anno dopo anno, sempre di più la connotazione di evento eccezionale, rendendo necessario così, anche in questi paesi, adeguare la propria capacità di gestione di questa tipologia di eventi.

Il 2023 registra, per il secondo anno consecutivo, significativi deficit idrici che, in particolare nelle regioni del nord Italia, si stanno caratterizzando con prolungati periodi di siccità, con ripercussioni non solo sulle aree ad uso agricolo ma anche su tutte le altre aree vegetate che, in presenza di giornate favorevoli all'innescio ed alla propagazione degli incendi boschivi, si predispongono facilmente al passaggio del fuoco aumentando la probabilità che si verifichino eventi con forti impatti sul territorio e sulle risorse impiegate per contrastarli.

Quanto accade rafforza ulteriormente l'idea che per meglio adattarsi ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo, non è sufficiente incrementare la sola capacità di risposta agli eventi, ma bisogna perseguire un approccio olistico che tenga conto di tutte le fasi e di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rischio incendi boschivi. Tale approccio, già avviato nel nostro Paese e rafforzato nel 2021 con l'emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 punta a rafforzare le capacità operative del Servizio nazionale della protezione civile, migliorare le capacità di risposta con più efficaci strumenti di coordinamento e governance per un'efficace integrazione delle misure ordinarie previste e favorire le sinergie tra tutti i soggetti interessati.

Durante la campagna antincendio boschivo 2022 sono stati sperimentati, con esito positivo, nuovi strumenti per favorire una gestione coordinata ed efficace delle varie componenti del sistema antincendio boschivo; è stata infatti istituita una cabina di regia permanente antincendio boschivo promossa dal Dipartimento della protezione civile a cui hanno partecipato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore Difesa, le regioni e province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La cabina di regia ha operato per tutta la durata della campagna antincendio boschivo 2022 e, oltre a favorire un costante monitoraggio dell'andamento della campagna in corso, ha permesso di gestire in sinergia le varie contingenze e in particolare quelle legate all'impiego del volontariato nelle attività di gemellaggio fra le regioni.

Le attività di debriefing condotte sia a livello nazionale che europeo hanno fatto emergere un nuovo andamento del fenomeno incendi con eventi di grosse dimensioni sempre più frequenti e in aree prima non interessate dal fenomeno. Questa evidenza sta spingendo verso un approccio proattivo anche a livello europeo, favorendo lo scambio di esperienze fra i diversi paesi, incrementando gli investimenti per accrescere le capacità dei paesi nelle diverse fasi della gestione degli incendi boschivi, tra cui quelle relative alle risorse da allocare nella RescEU capacity. La Commissione europea ha, infatti, ulteriormente favorito l'incremento dei mezzi aerei antincendio da parte dei vari paesi così da rafforzare la capacità di risposta in tutte le aree del proprio territorio, incluse quelle che fino a qualche anno fa non erano interessate dagli incendi boschivi. In tale contesto l'Italia,



anche agli esiti della campagna estiva 2022 e gli eventi registrati nel nord Italia, ha voluto integrare le proprie capacità di risposta con due ulteriori mezzi aerei ad ala fissa da posizionare strategicamente ad integrazione dello schieramento esistente, ma a disposizione anche della *RescEU capacity* per interventi, se richiesti, anche in territori extra nazionali.

Parallelamente, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi del Comitato tecnico ex art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, proseguirà le attività di monitoraggio e coordinamento nel settore antincendio boschivo da una parte consolidando e strutturando le attività previste dal succitato decreto-legge, con particolare riferimento all'assegnazione, anche per l'annualità corrente, delle risorse economiche previste nell'ambito della legge di bilancio e da dedicare al miglioramento della capacità ed efficacia operativa, e dall'altra puntando ad un rafforzamento di tutti gli aspetti di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

Il Dipartimento della protezione civile, nell'ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio boschivo e di protezione civile, continuerà a curare l'organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario, solitamente organizzati prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema di risposta nel suo complesso e, successivamente, per analizzare congiuntamente le eventuali criticità riscontrate durante la campagna estiva, con l'auspicio che le SS.LL., facendo tesoro di quanto emerso, conducano specifiche azioni di verifica delle proprie organizzazioni al fine di programmare le eventuali azioni di medio-lungo periodo che consentano di far trovare preparato il sistema anche in occasione degli eventi a venire.

Il Dipartimento della protezione civile, in particolare, continuerà:

a garantire le attività condotte nell'ambito della cabina di regia permanente antincendio boschivo anche per supportare le attività previste nei gemellaggi fra regioni ed organizzazioni nazionali di volontariato;

a garantire la previsione delle condizioni di suscettività all'innescio e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;

ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle sale operative unificate permanenti a supporto dei mezzi terrestri e aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali e provinciali;

a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione e assistenza e a raccordare le attività nazionali ed extra nazionali nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile.

Ciò premesso, si ricorda che i presidenti delle regioni e delle province autonome sono pienamente titolari della competenza antincendio boschivo, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, e pertanto è auspicabile che si attivino tempestivamente nell'organizzare, anche per il corrente anno 2023, i propri sistemi antincendio boschivo in termini di risorse umane e di mezzi terrestri e aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile, al fine di garantire gli adeguati livelli di risposta a tutela della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente in generale.

Analogo auspicio è rivolto ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività delle proprie strutture con particolare riferimento ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate e alle prefetture - uffici territoriali di Governo verso azioni mirate a migliorare l'efficacia del sistema Paese nelle sue diverse componenti.

Va inoltre rimarcato l'importante ruolo che hanno i sindaci a livello locale nel promuovere ogni adeguata misura di prevenzione da attuarsi sul proprio territorio di competenza.

Nella contingenza del periodo, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio boschivo 2023, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi così come descritto in allegato.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa nella campagna antincendio boschivo del 2023.

Roma, 12 maggio 2023

Il Ministro: MUSUMECI

ALLEGATO

ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) PER LA STAGIONE ESTIVA 2023. RACCOMANDAZIONI PER UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, IN ZONE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE ED AI RISCHI CONSEGUENTI.

a) Attività di previsione e prevenzione.

Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti contribuiscano, per quanto di propria competenza, a fornire utili elementi per la redazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della protezione civile nazionale o dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

I soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statali impiegate nelle attività antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle più generali attività di protezione civile.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome incentivino l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri funzionali decentrati per attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. Dove attuato, ciò consente una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonché quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le attività di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. Allo scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento».

I soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle società che gestiscono le infrastrutture e, se del caso, valutino e dispongano gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione della vegetazione, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, da attuare in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso turistico.

Le amministrazioni regionali si adoperino per l'attuazione di misure a supporto, o sostitutive in caso di inadempienza, dei comuni all'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Le amministrazioni comunali provvedano all'applicazione delle misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse dal fuoco rilevate e rese disponibili dall'Arma dei carabinieri così come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 21 no-



vembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli esiti alle regioni, e ai Prefetti territorialmente competenti, in attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Le prefetture - uffici territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l'intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la polizia locale d'intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attività antincendio boschivo.

Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni, ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di interfaccia urbano-rurale così come definite al comma 1-bis, art. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome potranno definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli scenari riportati al punto 3 del documento «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi» di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2020, n. 56.

Le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, così come disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dall'art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome definiscano, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

Le prefetture - uffici territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette società di gestione ed i vari enti interessati.

c) Attività di pianificazione di protezione civile.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, le prefetture - uffici territoriali di Governo, nonché le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, così come previsto dall'art. 32, comma 5 del decreto legislativo n. 1/2018, sostengano e stimolino i sindacati nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di interfaccia urbano rurale,

oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innescio.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'adeguata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di interfaccia e di gestione dell'emergenza.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino i propri dispositivi antincendio al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree.

Le amministrazioni regionali per responsabilità e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei singoli accordi siglati, assicurino l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi» successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2020, n. 56 e di quanto riportato al punto 2 della lettera b di questo allegato.

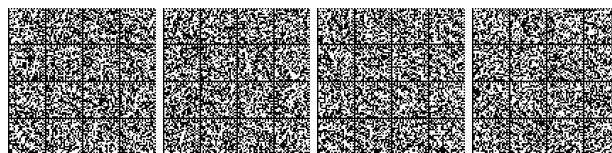
Le amministrazioni regionali e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi.

Tutte le amministrazioni in indirizzo forniscano, se richiesto e nel limite delle loro competenze, il loro contributo alla formazione degli operatori antincendio boschivo, così da assicurare, con sempre maggiore continuità, il miglioramento delle tecniche di spegnimento ed una maggiore sicurezza degli operatori in teatro operativo.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino, così come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, un adeguato assetto della propria sala operativa unificata permanente prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonché, ove necessario, con operatori delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui al decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attività delle sale operative unificate permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all'operatività di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle sale operative unificate permanenti (SOPU)» del 12 giugno 2020, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2020, n. 238.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscano un costante collegamento tra le sale operative unificate permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi in zone di interfaccia. In proposito



è indispensabile che il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse aeree della flotta di Stato ove più necessario in ogni momento, così da ottimizzarne l'impiego rendendolo più tempestivo ed efficace.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino la possibilità di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il tramite delle sale operative unificate permanenti provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'ente preposto alla gestione del traffico aereo;

Le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art. 712 del Codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attività antincendio boschivo, ivi compreso l'utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua, inoltre di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilità di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, considerata la situazione idrica in atto e l'impatto sulla disponibilità idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con i Ministeri competenti e gli enti gestori, l'opportunità di prevedere l'aggiornamento sull'utilizzo del bacino in concomitanza di una richiesta di intervento del mezzo aereo.

Le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;

Il Ministero della difesa valuti l'opportunità di mantenere gli aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su richiesta da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con le prefetture - uffici territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le società concessionarie delle autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilità e percorribilità dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticità derivanti da incendi boschivi in prossimità delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull'incolumità degli utenti.

23A02951

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 marzo 2023, recante: «Incentivi al posticipo del pensionamento». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2023).

All'articolo 1, comma 5, del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 19, seconda colonna, dove è scritto: «...in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico...», leggasi: «...in caso di conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico...».

23A03031

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-117) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

